

Condizioni generali d'incarico

1. Campo di applicazione

(1) Le presenti condizioni d'incarico sono valide per i contratti tra Anna Lauretta (di seguito Traduttrice) ed i suoi committenti, salvo diverso accordo espresso o disposizione di legge.

(2) Le presenti condizioni generali d'incarico si riferiscono in primo luogo agli incarichi di traduzioni. Le stesse sono tuttavia anche applicabili per lo svolgimento di incarichi di interpretariato e sono da considerarsi integrative della descrizione dei servizi convenuta per ogni incarico di interpretariato.

(3) Le condizioni generali del committente saranno vincolanti per la Traduttrice soltanto nel caso in cui essa vi abbia acconsentito espressamente.

2. Volume dell'incarico di traduzione

La traduzione sarà eseguita con molta cura e in base ai principi di esercizio regolamentare della professione. Il committente riceverà la traduzione nella forma convenuta al momento dell'emissione dell'ordine.

3. Obbligo di collaborazione e di chiarificazione del committente

(1) Il committente informerà la Traduttrice tempestivamente del formato in cui desidera ricevere la traduzione (uso previsto, consegna della traduzione su supporto dati, numero di copie richieste, documento pronto per la stampa, aspetto esteriore del testo, ecc.). Nel caso in cui la traduzione sia destinata ad essere riprodotta in forma stampata, il committente invierà in tempo utile alla Traduttrice una bozza di stampa, in modo da consentirle di eliminare eventuali errori. Spetta al committente stesso eseguire un ulteriore controllo di nomi e numeri contenuti nel testo.

(2) All'emissione dell'ordine il committente metterà alla disposizione della Traduttrice qualsiasi informazione e documentazione utile all'elaborazione della traduzione (terminologie preesistenti del committente, figure, disegni, tabelle, abbreviazioni, definizioni interne, ecc.).

(3) Errori o ritardi dovuti alla mancata o ritardata consegna di materiale informativo o comunicazione di istruzioni non sono imputabili alla Traduttrice.

(4) Il committente è responsabile dei diritti sul testo e garantisce che ne è consentita la traduzione. Il committente esenta la Traduttrice da ogni relativa pretesa di terzi.

4. Diritti del committente in caso di vizi

(1) La Traduttrice si riserva il diritto all'adempimento successivo. Il committente, in primo luogo, avrà diritto soltanto all'eliminazione dei vizi eventualmente presenti nella traduzione.

(2) Nella sua richiesta di adempimento successivo il committente dovrà identificare precisamente il vizio riscontrato nella traduzione.

(3) Qualora la Traduttrice non provveda entro un termine adeguato all'eliminazione dei vizi reclamati o rifiuti tale eliminazione, o ancora l'eliminazione non venga eseguita con successo, il committente avrà il diritto, previa audizione della Traduttrice, di incaricare un altro traduttore dell'eliminazione stessa a spese della Traduttrice, oppure di chiedere, a scelta, la riduzione della remunerazione convenuta per la traduzione o il recesso dal contratto d'incarico. L'eliminazione dei vizi è da considerarsi non effettuata qualora la traduzione continui a contenere vizi anche dopo diversi tentativi di riparazione.

5. Responsabilità

(1) La Traduttrice risponde in caso di negligenza grave o errore intenzionale a lei imputabile. Danni causati da guasti agli strumenti informatici usati, da problemi di trasmissione delle e-mail o da virus informatici non rientrano nell'ambito della negligenza grave. La Traduttrice prenderà comunque le precauzioni necessarie utilizzando un software antivirus. La responsabilità per colpe di lieve entità è valida soltanto in caso di inadempienza agli obblighi fondamentali.

(2) I diritti del committente nei confronti della Traduttrice al risarcimento danni come previsto al punto 5 (1) 4° capoverso sono limitati alla somma massima di EURO 1.000, fatto salvo che caso per caso sarà possibile convenire espressamente una somma di risarcimento superiore.

(3) L'esclusione o la limitazione della responsabilità di cui al punto 5 (1) e (2) non trovano applicazione in caso di danni subiti da consumatori compromettenti la vita, l'integrità fisica e/o la salute degli stessi.

(4) I diritti del committente nei confronti della Traduttrice per vizi di traduzione (art. 634a BGB [Codice Civile Tedesco]) s'intendono prescritti dopo quattro settimane dalla presa in consegna della traduzione, a meno che vi sia dolo. (Avvertenza: questa clausola è applicabile soltanto per contratti con imprenditori e non vale per contratti con privati).

(5) La responsabilità per danni generati da vizi è limitata, in deroga a quanto prescritto dall'art. 634a BGB, al termine della prescrizione giuridica, ferme restando le disposizioni dell'art. 202 comma 1 BGB.

6. Segreto professionale

La Traduttrice si obbliga a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'ambito della sua attività in favore del committente.

7. Contributo di terzi

(1) La Traduttrice ha il diritto di coinvolgere collaboratori o altre persone competenti durante l'esecuzione della traduzione.

(2) In caso di ricorso alla collaborazione di terzi competenti la Traduttrice provvederà a obbligare questi a mantenere la riservatezza come previsto al punto 6.

8. Remunerazione

(1) Gli importi fatturati dalla Traduttrice s'intendono interamente esigibili entro e non oltre 14 giorni dall'emissione della fattura.

(2) Tutti i prezzi sono indicati al netto e saranno maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto.

(3) Alla Traduttrice spetterà, oltre alla remunerazione convenuta, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e concordate con il committente. Tutte le somme saranno maggiorate dell'imposta sul valore aggiunto ove applicabile. In caso di traduzioni ingenti la Traduttrice potrà chiedere il pagamento di un anticipo adeguato. La Traduttrice è autorizzata a convenire per iscritto con il committente che la consegna del lavoro effettuato avvenga soltanto previo saldo dell'intera remunerazione.

(4) Nel caso in cui la remunerazione non sia stata concordata espressamente, sarà applicabile una remunerazione adeguata pari alla cifra normalmente percepita per traduzioni dello stesso tipo e grado di difficoltà.

(5) Ogni pagamento effettuato dall'estero avverrà in applicazione del meccanismo comunitario dell'inversione contabile (reverse charge). Partita I.V.A. e codice fiscale della Traduttrice sono DE 254956722.

9. Riserva della proprietà e diritto di autore

(1) Fino al saldo completo della retribuzione convenuta, la traduzione rimarrà di proprietà della Traduttrice. Prima di allora, il committente non sarà autorizzato all'utilizzo della traduzione.

(2) La Traduttrice si riserva un eventuale diritto di autore.

10. Diritto di recesso

Qualora il conferimento d'incarico si basi su un'offerta fatta dalla Traduttrice via internet, il committente rinuncia ad ogni eventuale diritto di recesso nella misura in cui la Traduttrice abbia già iniziato con la traduzione e ne abbia dato comunicazione al committente.

11. Legge applicabile

(1) Per l'incarico e per tutti i diritti ad esso connessi sarà applicabile la legge tedesca.

(2) Lingua contrattuale prevalente è la lingua tedesca. In caso di imprecisioni linguistiche o di discrepanza tra la versione tedesca e quella italiana prevarrà la versione tedesca.

12. Clausola liberatoria

La validità delle presenti condizioni generali d'incarico non sarà pregiudicata in alcun modo dalla nullità o dall'inopponibilità di clausole singole. La clausola giudicata nulla o inopponibile sarà sostituita da una valida disposizione sostitutiva, il cui contenuto, dal punto di vista economico, si avvicini il più possibile alla clausola originaria.

13 Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica o integrazione delle presenti condizioni generali necessita della forma scritta per avere validità giuridica. Ciò vale anche per la deroga allo stesso requisito della forma.